

## **Legge 1369/60 articolo 1**

é vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

é altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

é considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

## **Articolo 29 DLGS 276/2003 comma 2 versione originaria**

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

**DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004 n.251 Disposizioni correttive del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), in materia di occupazione e mercato del lavoro.**

### **Articolo 6**

2. All'[articolo 29 del decreto legislativo](#), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  
«3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'[articolo 414 del codice di procedura civile](#), notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro

alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'[articolo 27](#), comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli [articoli 18](#) e [19](#), le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.».

## **DLGS 276/2003 Articolo 29 TESTO DEFINITIVO**

### Comma 1

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'[articolo 1655 del codice civile](#), si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

### Comma 3 bis

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' [articolo 414 del codice di procedura civile](#) , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell' [articolo 27](#), comma 2 (2)

### **Articolo 27 comma 2 DLGS 276/2003.**

Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

---

## **Giurisprudenza**

### **APPALTO TRA PRIVATI**

#### **Responsabilità dell'appaltatore solidarietà**

Il contratto con il quale un imprenditore si obbliga nei confronti di altro imprenditore alla fornitura di stoviglie e posate per il servizio di ristorazione e all'attività di consegna, ritiro, detersione, sanificazione e riconsegna, collegate alla fornitura stessa, integra un contratto di appalto di servizi e non un contratto di noleggio, in quanto risulta prevalente l'obbligazione di "facere" rispetto a quella di dare; ne

segue la applicazione dell'art. 29 comma 2 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 in materia di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto.

*Tribunale Milano, 29 novembre 2007*

Priyali c. Soc. Milano Ristorazione

*D.L. Riv. critica dir. lav. 2008, 1 262*

### **APPALTO TRA PRIVATI** **Differenze con altri contratti affini**

In tema di distinzione tra appalto e somministrazione di manodopera, ricorre la prima fattispecie qualora l'appaltatore-somministratore non si sia limitato a fornire il proprio personale qualificato, mettendolo a disposizione del committente-utilizzatore, ma abbia erogato il servizio con propria organizzazione e gestione autonoma, assumendosi il rischio d'impresa e senza diretti interventi dispositivi e di controllo del committente.

*Tribunale Novara, 13 marzo 2007*

Impr. Alfa c. Inail

*Corriere del merito 2007, 7 835*

### **APPALTO TRA PRIVATI** **Appalti privati di servizi**

A norma dell'art. 29 d.lg. n. 276 del 2003, elemento sufficiente perché possa configurarsi un genuino appalto di servizi è (insieme all'assunzione del rischio d'impresa) l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, la quale, in relazione agli appalti "labour intensive", è suscettibile di concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Ne consegue che l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non costituisce, di per sé, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto o interposizione vietata.

*Tribunale Milano, sez. lav., 05 febbraio 2007*

D.F. c. Fondaz. P.T.C.M. e altro

*Riv. it. dir. lav. 2007, 4 809 (NOTA)nota CHIANTERA*

### **SANITA' PUBBLICA** **Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) personale in genere**

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 d.lg. n. 276 del 2003, qualora il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati sia esercitato dal committente ed il corrispettivo del servizio affidato sia parametrato essenzialmente in base al costo del lavoro, deve ritenersi che il contratto sia di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20 d.lg. n. 276 del 2003, data anche la limitatezza del rischio imprenditoriale incombente sull'affidatario del servizio (nella specie è stato ritenuto illegittimo un bando finalizzato all'affidamento di servizi infermieristici in favore di un'azienda sanitaria, per la parte in cui non limitava la gara alle agenzie appositamente autorizzate ai sensi dell'art. 4 d.lg. n. 276 del 2003).

*T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 27 giugno 2006, n. 2711*

A.P.L.A. c. Osp. S.G. Battista Torino

*Lav. nelle p.a. 2006, 2 343 (NOTA)nota CASALE*